



CI:11.2 2022 / 6
N:2259 / 2022

SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO

Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO PROVINCIALE DEI FALCONIERI PER LE ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE CON I FALCHI DI CUI ALLA DGR N. 34-3702 DEL 6 AGOSTO 2021

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Considerato che la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” contempla tra le modalità di esercizio venatorio la caccia con l’ausilio del falco;

Vista la Legge Regionale 19 giugno 2018 n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”, in considerazione della possibilità di utilizzo dei rapaci per l’esercizio venatorio, all’art. 14 prevede l’istituzione di un apposito Registro provinciale dei falconieri al quale debbono essere iscritti coloro che intendono detenere falconiformi sia per l’esercizio della caccia che per altre finalità, demandando alla Giunta Regionale l’approvazione di appositi criteri per l’istituzione e gestione del registro in argomento;

Vista la DGR 6 agosto 2021 n. 34-3702 con la quale la Giunta Regionale ha emanato i Criteri per l’addestramento, allenamento e prove con i falchi, nonché i requisiti e le modalità di iscrizione e funzionamento del Registro provinciale dei falconieri;

Dato atto che i Criteri predetti, al punto 6 “Norme transitorie”, prevedono che fino al 31 dicembre 2022 coloro che già detengono i rapaci in argomento e contestualmente possiedono documentabili esperienze pregresse almeno biennali nell’attività di falconeria idonee a dimostrare una comprovata capacità nella detenzione e maneggio di detti animali possono richiedere l’iscrizione al Registro, sia nella sezione “Falconieri” (chi impiega il falco per l’esercizio venatorio) che nella sezione “Detentori” (chi detiene i falchi per altre attività), in alternativa alle procedure di iscrizione previste per i soggetti che intendono attivare ex novo dette forme di attività;

Ritenuto che le condizioni per l’iscrizione al Registro previste al punto 6 dei disposti regionali sopra citati possano essere attestate sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, così come la lecita provenienza, il regolare possesso dei rapaci di proprietà e il rispetto della normativa sanitaria in materia di benessere animale durante tutte le fasi di possesso, trasporto, lavoro e riposo degli stessi (cfr punto 5.1 dei criteri), rinviando ad un momento successivo il controllo delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti previsto all’art. 71 della norma predetta, ferma restando la possibilità di revoca dell’iscrizione in caso di riscontrate irregolarità;

Dato atto che pur con la procedura semplificata sopra riportata gli attuali detentori che richiedono l’iscrizione entro il 31/12/2022 sono tenuti a sostenere un colloquio atto a dimostrare le principali nozioni di gestione, mantenimento e addestramento degli ausiliari in loro possesso;

Preso atto che la Regione Piemonte non ha ancora definito il format unico del Registro provinciale dei falconieri gestito dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino di cui al punto 5.15 dei Criteri sopra richiamati;

Considerato che, per l’espletamento delle competenze in capo alla Provincia di Cuneo, anche alla luce delle tempistiche previste, risulta quindi necessario procedere:

- alla formattazione ed istituzione di un apposito “Registro” ripartito in due Sezioni (Falconieri e Detentori), nel quale inserire gli aventi titolo, assegnando loro un codice alfanumerico univoco e personale, riportante i dati identificativi essenziali e i dati dei relativi animali posseduti, nonché la loro ubicazione da aggiornarsi all’occorrenza su segnalazione obbligatoria di ogni iscritto;
- alla predisposizione di un modello di domanda di iscrizione in deroga, così come previsto dalle norme transitorie, corredato dall’attestazione, tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, di detenzione dei rapaci e dichiarazione di esperienze pregresse documentabili nell’attività di falconeria, nonché delle condizioni irrinunciabili di legale possesso degli animali e rispetto delle norme sanitarie sul benessere degli stessi;
- all’individuazione di un Esperto in materia di falconeria adeguatamente qualificato, da incaricare allo svolgimento dei colloqui atti a dimostrare le principali nozioni di gestione, mantenimento e addestramento dei falchi, colloqui propedeutici all’iscrizione al Registro provinciale dei falconieri;

Ritenuto che per specie appartenenti all'Ordine dei Falconiformi, di cui al punto 1.1 dei Criteri regionali, debbano essere intese tutte le specie connesse a detto Ordine sul Quaderno di Conservazione della Natura n. 21 "Uccelli d'Italia" predisposto ed editato nell'anno 2004 dall'Istituto Nazionale Fauna Selvatica "Alessandro Ghigi", ora transitato nell'ISPRA, e dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio;

Considerato che il presente atto non comporta spese all'Ente;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90;
- la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della suddetta legge 7 aprile 2014, n. 56;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, ai sensi del quale la competenza dell'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente;

DETERMINA

di attivare, in applicazione del punto 6 "Norme transitorie" dei requisiti e modalità di iscrizione e funzionamento del Registro Provinciale dei Falconieri di cui ai Criteri regionali adottati con DGR n. 34-3702 del 6 agosto 2021, le procedure amministrative necessarie per dare attuazione alle competenze in capo alla Provincia di Cuneo, approvando:

- il Registro informatizzato composto dall'insieme di report riportanti ciascuno un codice identificativo, cognome e nome del richiedente l'iscrizione, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo di detenzione degli animali e, per ogni animale posseduto, specie, sesso e contrassegno inamovibile applicato, da aggiornarsi in occasione di intervenute variazioni su segnalazione obbligatoria da parte del falconiere/detentore interessato;
- il modello di richiesta di iscrizione al Registro (allegato A) e il modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, di detenzione dei rapaci e dichiarazione di esperienze pregresse documentabili nell'attività di falconeria, nonché delle condizioni irrinunciabili di legale possesso degli animali e rispetto delle norme sanitarie sul benessere degli stessi (allegato B), da inserire sul portale dell'Ente;
- l'espletamento della ricerca di un Esperto di falconeria qualificato da incaricare per la verifica sulla preparazione dei candidati in merito alle principali nozioni di gestione, mantenimento e addestramento del falco.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2160 DEL 07/12/2022.

Documento firmato digitalmente da LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 07/12/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 07/12/2022. Firma _____

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente
dott. Luciano Fantino